



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



ORDINANZA SINDACALE n. 6 del 23 dicembre 2009

OGGETTO: orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

IL SINDACO

VISTA la legge regionale n. 28 del 07/02/2005 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 01 aprile 2009 n. 15/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)";

VISTO in particolare l'art. 80 della L.R. n. 28/05 con cui si disciplina gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;

VISTO, altresì, il recente Decreto Dirigenziale n. 979 del 12.03.2009 recante il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei Comuni toscani ad economia prevalentemente turistica che conferma la presenza di Gavorrano (GR) all'82° posto di detto elenco;

CONSIDERATO che, pure in decadenza della efficacia del predetto elenco alla data di approvazione del regolamento n. 15/R/2009, l'indicazione in esso contenuta dimostra la vocazione turistica dell'area comunale e la conseguente necessità di garantire una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari e delle aperture domenicali e festive in presenza di un persistente flusso di utenza turistica durante tutto l'arco dell'anno;

VISTI gli esiti della ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali da cui è emersa la necessità di garantire l'emanazione di un provvedimento che, pur nel rispetto delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, garantisca una continuità con la precedente regolamentazione comunale, che nel tempo ha dimostrato efficacia e condivisione da parte sia degli esercenti, sia dell'utenza interessata;

SENTITO, conseguentemente, il parere delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate, nelle riunioni del Tavolo di concertazione svoltesi in data 06.10.2009 e 16.11.2009;



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



DATO ATTO che la concertazione è stata finalizzata alla ricerca di un punto di equilibrio che partendo dalla situazione esistente contemperasse la garanzia della tutela dei diritti dei consumatori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la realizzazione di una attività di promozione qualificata dei flussi turistici nel Comune di Gavorrano;

VISTO l'art. 50 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

DISPONE

1. Per i motivi espressi in narrativa, che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Gli esercizi di commercio ad dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto dai punti successivi, osservano la chiusura domenicale e festiva.
3. Gli esercizi di commercio ad dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre, mentre nei giorni: lunedì dell'angelo e 26 dicembre è consentita l'apertura antimeridiana per 6 ore.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale nei seguenti giorni:
 - nelle domeniche e festività dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre;
 - nella prima, seconda, quarta e quinta domenica dei mesi di gennaio, febbraio e novembre.
5. In occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza il Sindaco potrà consentire, di volta in volta e previa consultazione con le parti sociali interessate, l'esercizio delle attività fino alle ore ventiquattro e anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore nonché consentire ulteriori deroghe all'obbligo di chiusura domenicale.
6. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, effettuando la preventiva comunicazione al Comune.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

7. Nel corso del primo anno di adozione, l'Amministrazione Comunale promuoverà un incontro con tutti i soggetti partecipanti al tavolo di concertazione in materia per l'effettuazione di un monitoraggio degli effetti prodotti dalla presente ordinanza anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
8. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 01.01.2010. E' abrogata qualsiasi altra norma regolamentare o ordinatoria in contrasto con la presente ordinanza sindacale.
9. La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Gavorrano e viene trasmessa:
 - all'Ascom-Confcommercio – via della Pace, 154 Grosseto;
 - alla Confesercenti – via De Barberi, 108 Grosseto;
 - alla Adiconsum – via della Pace, 132 Grosseto;
 - alla Federconsumatori – via Ximenes, 61 Grosseto;
 - alla Confconsumatori – via Ronchi, 24 Grosseto;
 - alla Unione Nazionale Consumatori – via Telamonio, 82 Grosseto;
 - alla C.G.I.L. – via Ximenes, 61 Grosseto;
 - C.I.S.L. – via della Pace, 132 Grosseto;
 - U.I.L. – via Monterosa, 112/A Grosseto;
 - U.G.L. (ex C.I.S.N.A.L.) – via Roma, 42/D Grosseto;
 - alla Federdistribuzione c/o delegato sig. Ripaccioli Iliano – PAM via del Sabotino Grosseto;
 - Confcooperative – via Uranio, 70 Grosseto;
 - alla Polizia Municipale – sede.

IL SINDACO
(Massimo Borghi)